



COMUNE DI VILLA D'ALME'

Provincia di Bergamo

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF" PER L'ANNO 2024, PER AGGIORNAMENTO DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO IRPEF LEGGE 216/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza **Ordinaria** di **Prima** convocazione - seduta **Pubblica**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **cinque**, del mese di **marzo**, alle ore 18:30 ed in continuazione di seduta, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Preda Manuel	P	Gotti Kevin	P
Ceruti Valentina	P	Bolognini Claudio	P
Gamba Simone	P	Quarti Loretta	P
Perico Mirko	P	Piazzalunga Bruno	P
Capelli Cristina	A	Viscardi Loredana	A
Capelli Manuel	P	Rota Valentina	P
Insardà Carmen	P		
			presenti: 11
			assenti: 2

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** sig. Enrico Dott. Comazzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Manuel Preda - **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva dell'Assessore al Bilancio, Claudio Bolognini;

Richiamato il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191", e sue successive modifiche, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e conferendo ai Comuni la potestà regolamentare di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali nonché di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Vista la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022), che all'art.1, commi 2, 5 e 7, ha previsto la modifica del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), in particolare la variazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF;

Visto che il Consiglio comunale, per adeguarsi ai nuovi scaglioni di reddito, con propria deliberazione n. 4 del 05/04/2022 ha approvato il Regolamento comunale recante "*Disposizioni in materia di addizionale comunale IRPEF*" per l'anno 2022, rimasto valido senza modifiche fino ad oggi;

Vista la Legge n. 216 del 30 dicembre 2023 (legge di Bilancio 2024), di approvazione del primo modulo di riforma fiscale in attuazione della legge delega n. 111/2023, la quale:

- modifica gli scaglioni IRPEF riducendoli da quattro tre, accorpando i primi due scaglioni con attribuzione dell'aliquota IRPEF più bassa;
- prevede che i Comuni per l'anno 2024, modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF;
- entro lo stesso termine, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i Comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'IRPEF, sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 comma 1 del TUIR, vigenti per l'anno 2023, mantenendo quindi i quattro scaglioni;
- nel caso in cui i Comuni non adottino la delibera o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'art. 14 comma 8 del Dlgs n. 23/2011, ovvero entro il termine perentorio del 20/12/2024, per l'anno 2024 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023, con quattro scaglioni.

Atteso che il mantenimento dei quattro scaglioni per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 2024, può creare confusione tra la tassazione nazionale e quella locale, e ritenuto quindi opportuno conformarsi ai nuovi scaglioni IRPEF, accorpando i primi due scaglioni con attribuzione dell'aliquota IRPEF più bassa,

Considerato che tale proposta di adeguamento:

- a) mantiene in linea il gettito atteso dell'addizionale comunale IRPEF con la previsione del bilancio 2024/2026 (€ 830.000,00= per l'anno 2024 ed € 841.000,00= per gli anni 2025 e 2026);
- b) mantiene il bilancio di previsione in equilibrio economico e consente l'attuazione dei programmi e degli obiettivi che l'Amministrazione comunale persegue;
- c) garantisce il finanziamento delle spese correnti e il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti, nonché l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti al Comune secondo criteri che ne permettono il mantenimento secondo adeguati standard qualitativi e quantitativi a favore dei cittadini di Villa d'Almè e in corrispondenza delle risorse che possono essere messe a disposizione;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, proporre la seguente modifica all'articolo 1 del vigente Regolamento comunale "*Disposizioni in materia di addizionale comunale I.R.P.E.F.*", al fine

di adeguare gli scaglioni di reddito a quelli della normativa statale, con la conseguente approvazione delle seguenti aliquote:

ART. 1

(ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.)

1. Le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabilite, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, come di seguito:

<i>Scaglioni di reddito I.R.PE.F. annuo</i>	<i>Aliquota dell'addizionale comunale (punto percentuale)</i>
<i>fino a € 28.000,00</i>	<i>0,74</i>
<i>da € 28.000,01 e fino a € 50.000,00</i>	<i>0,78</i>
<i>da € 50.000,01</i>	<i>0,80</i>

Atteso che la stima del gettito 2024 emergente dalla specifica applicazione informatica messa a disposizione dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - all'indirizzo web https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/web/guest/ap_home, con le aliquote sopra indicate, mantiene il livello di gettito delle precedenti aliquote salvaguardando in modo adeguato il fabbisogno finanziario corrente del bilancio del Comune, senza alterarne gli equilibri;

Visto l'articolo 42, comma 2, lett. f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce alla competenza del Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e rilevato, conseguentemente, che vige la competenza residuale della Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, esclusivamente per la modifica delle aliquote/tariffe purché non incidano sulla disciplina generale delle tariffe e sull'ordinamento dei tributi;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, depositato agli atti del competente Servizio unitamente alla presente proposta;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, e, comportando la presente deliberazione riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione sia economico e finanziaria che patrimoniale dell'ente, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Uditi i seguenti interventi:

- il consigliere Loretta Quarti, del Gruppo "RinnoviAmo Villa",
- il consigliere Bruno Piazzalunga, del Gruppo Misto, chiede se non si poteva fare qualcosa in più
- l'Assessore Bolognini risponde che abbiamo ritoccato al ribasso; il nostro bilancio va bene ma è sempre al limite; non abbiamo entrate extra: se vogliamo mantenere i servizi che abbiamo non possiamo tornare indietro;
- il Sindaco aggiunge che la spesa sociale in particolare costa parecchio: dobbiamo mantenere un necessario margine di spesa;

Visto l'articolo 42, comma 2, lett. c), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Quarti, Piazzalunga e Rota), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. per le ragioni e motivazioni in premessa illustrate che qui abbiansi per integralmente trascritte e riportate, l'approvazione della modifica al vigente Regolamento comunale "*Disposizioni in materia di addizionale comunale I.R.PE.F.*", approvato con propria deliberazione n. 4 del 05/04/2022 e composto da n. 1 articolo, sostituendolo integralmente come appresso:

ART. 1

(ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.)

Le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabilite, **con decorrenza dal 1° gennaio 2024**, come di seguito:

<i>Scaglioni di reddito I.R.PE.F. annuo</i>	<i>Aliquota dell'addizionale comunale (punto percentuale)</i>
<i>fino a € 28.000,00</i>	<i>0,74</i>
<i>da € 28.000,01 e fino a € 50.000,00</i>	<i>0,78</i>
<i>da € 50.000,01</i>	<i>0,80</i>

2. di trasmettere in via telematica per il tramite del portale <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, entro i termini di legge;
3. di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà agli adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ:

Con separata votazione [favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Quarti, Piazzalunga e Rota)], espressa per alzata di mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze operative.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Manuel Preda

II SEGRETARIO COMUNALE
Enrico Dott. Comazzi